

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

SETTORE TECNICO LL.PP. – MANUTENTIVO (SETTORE VI)

ORDINANZA N.230 DEL 27.07.2023

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI SUPER ALCOLICI E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, PLASTICA MONOUSO NON BIODEGRADABILE ECOMPOSTABILE E LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTE DI FUOCO 2023 NEI GIORNI 27 - 28 – 29 – 30 LUGLIO 2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i giorni **27 - 28 – 29 – 30 LUGLIO 2023** si svolgerà la manifestazione denominata **“Note di Fuoco 2023”** sul lungomare Fiordalisi del Comune di Belvedere Marittimo dalle ore 18.00 alle ore 02.00;
- nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto la presenza di numeroso pubblico;

RILEVATO CHE:

- l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

DATO ATTO che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro, plastica monouso o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

- dal 14 gennaio (Gazzetta ufficiale 285/2021) è entrato in vigore il Dlgs 196/2021 che prevede all'articolo 5 il divieto di immettere al consumo i prodotti in plastica monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile conforme alle norme Uni En 13432 o Uni En 14995;

RITENUTO CHE l'adozione di un tale provvedimento restrittivo oltre ad essere suggerito dai piani Safety e Security costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

DATO ATTO che il presente provvedimento si inquadra tra le misure di safety previste dalla nota del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1;

RITENUTO opportuno di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione "**Note di Fuoco 2023**" prevedendo il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande superalcoliche, in contenitori di vetro e lattine di alluminio, nonché, relativamente all'area interessata dalla manifestazione, il divieto di introduzione di superalcolici, in contenitori di vetro, plastica monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile e lattine di alluminio,

VISTO l'art. 6 della legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.,

VISTO il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art.-54 come modificato dal D.L. nr.92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art.7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

ORDINA

Dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 27 - 28 - 29 - 30 luglio 2023 nelle aree della Manifestazione "**Note di Fuoco 2023**":

- di **vietare** la vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi i superalcolici, in contenitori di vetro, plastica

monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile e lattine di alluminio;

- **di vietare la vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di super alcolici;**
- gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione;
- gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio l'avviso delle sopraelencate disposizioni. dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio 2023

AVVISA

Che le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di Belvedere Marittimo;

Trasmessa alla Questura di Cosenza, alla Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR ^{Calabria} ~~Calabria~~ nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO

DOTT. VINCENZO CASCINI



